



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta a seguito della scadenza del termine ex art. 127 *ter* c.p.c. concesso per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza del 6.11.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 5239 /2022 R.G.** promossa da:

PIETRO VANORE, nato a Caserta (CE), il 31/08/1955, e residente in San Nicola la Strada (CE) alla via L. Einaudi n. 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico CAROZZA, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: esatta decorrenza pensionamento “nona salvaguardia” L. 178/2020.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo del 28.7.2022 il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto Previdenziale al pagamento della pensione di vecchiaia della “nona salvaguardia” ex legge 178/2020 con decorrenza a far data dal 6.1.2019, con conseguente condanna del resistente

alla liquidazione dei relativi ratei arretrati, oltre agli accessori, con vittoria di spese di lite e attribuzione per anticipo fattone.

A fondamento della propria richiesta ha esposto *di* avere richiesto all'Ispettorato del Lavoro di Caserta in data 18.02.2021 l'accesso ai benefici per i lavoratori salvaguardati in virtù dell'accordo individuale (verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale del 11.05.2005) quale dipendente della *Agricola Visocchi S.r.l.* dal 15.04.1996 al 22.04.2005, precisando *di* non essere stato più occupato in attività lavorative.

Di avere, quindi, inoltrato in data 3.6.2021 alla Sede INPS di Caserta domanda di pensione di vecchiaia con salvaguardia, allegando dichiarazione di cessazione attività lavorativa al 15.10.2019.

Ha lamentato la reiezione da parte dell'Istituto della domanda – impugnata senza esito alcuno il 3.3.2022 - per maturazione dei requisiti anagrafici successivamente al termine fissato dal legislatore del 6.1.2022 (ovvero solo a far data dal 1.9.2022) e insistito per il possesso dei requisiti di legge per ottenere pronuncia favorevole.

Con memoria di costituzione in giudizio depositata il 24.10.2023 l'INPS ha resistito, difendendo la legittimità del proprio operato con svariate argomentazioni giuridiche e assumendo in contrario l'insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per concedere la reclamata retrodatazione, e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Vinte le spese di lite.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta e concesso il termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa – involgente aspetti di puro diritto - è decisa mediante pubblicazione di sentenza completa delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

Oggetto di lite è la spettanza della pensione di vecchiaia per lavoratori salvaguardati a far data dal mese di gennaio 2019.

L'azione esercitata tende poi ad ottenere una pronuncia di condanna generica dell'Ente convenuto al pagamento dei ratei di pensione per il periodo predetto.

La questione controversa riguarda la data di maturazione del requisito anagrafico per accedere alla pensione che, nella tesi di parte istante, andrebbe retrodata al gennaio 2019, avendo cessato l'attività lavorativa dipendente dal 15.10.2019; di contro, secondo la tesi dell'Istituto convenuto, in applicazione della normativa invocata, il requisito sarebbe maturato in epoca successiva alla *dead line* prescritta dal legislatore del 6.1.2022, con conseguente non spettanza del beneficio richiesto.

La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento, condividendo la scrivente la tesi prospettata dall'Inps sulla base della ricostruzione normativa.

La legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021) all'articolo 1 commi da 346 a 348 ha previsto la "nona salvaguardia" pensionistica, che consente a 2.400 lavoratori - privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l'uscita dal mondo del lavoro - di accedere alla pensione con i requisiti e le decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 211/2011 convertito nella legge 214/2011 (cd. legge "Monti-Fornero"); essa garantisce, quindi, l'ultrattività delle regole di pensionamento vigenti nell'assicurazione pubblica obbligatoria sino al 31 dicembre 2011, anche se il diritto al pensionamento matura dopo tale data.

Il comma 346 testualmente recita: *"346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:*

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011".

Oltre alla citata condizione della cessazione dal lavoro, dunque, è necessario maturare la decorrenza della pensione, secondo le precedenti regole pensionistiche, entro il 120° mese successivo all'entrata in vigore della legge Fornero, quindi entro il 6 gennaio 2022, termine che vale per tutti i profili di tutela e deve essere calcolato tenendo conto della finestra mobile (12/15/18/21 mesi) applicabile ai sensi della precedente disciplina a seconda della prestazione pensionistica richiesta.

Nel caso di specie, si tratta di soggetto appartenente alla categoria dei lavoratori cessati al 30/06/2021 per accordi individuali o collettivi, anche se hanno svolto, dopo tale data, qualsiasi attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La Commissione istituita presso la ITL, infatti, (cfr. circolare n. 860 del 5 febbraio 2021) ha accolto l'istanza presentata dal ricorrente nella categoria dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi, ma la certificazione è comunque risultata negativa con tale motivazione (cfr. relazione amministrativa alleg.): *"decorrenza successiva a 06/01/2022; infatti il requisito anagrafico è quello previsto dalla L. 122/2010 (ante 214 del 2011): 65 anni + incrementi per l'aumentata aspettativa di vita (3 mesi dal 2013, 4 mesi dal 2016, 5 mesi dal 2019) + 1 anno di finestra"*.

Con la conseguenza che il requisito anagrafico per la pensione per il ricorrente è maturato in epoca successiva al 6.1.2022, ovvero solo dall'1.9.2022.

Molto chiaro è il prospetto riepilogativo dell'INPS (*cfr.* alleg. 6 al ricorso “*richiesta di motivazione respinta*”), che in tabella indica correttamente le decorrenze per il caso in esame: il ricorrente, classe 1955, ha compiuto i 65 anni il 31.8.2020, a cui vanno aggiunti gli incrementi dell'aspettativa di vita, per un totale di un altro anno intero (3+4+5 mesi, per un totale di altri 12 mesi), per cui il 31.8.2021 ha maturato il requisito anagrafico di anni 66 richiesti.

La finestra di 12 mesi di slittamento in avanti, fa sì che il requisito sia definitivamente maturato il 1.9.2022, come correttamente sostenuto dall'INPS.

Con la conseguenza che, in assenza di ulteriori deduzioni sul punto da parte del ricorrente - che non ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente e concernente il possesso di tutti i requisiti di legge per accedere al beneficio richiesto ex art. 2967 c.c. - il ricorso va rigettato, non essendo nemmeno intellegibile la ragione per la quale abbia preteso il ricorrente agganciare la decorrenza alla data del 6.1.2019, epoca in cui – prescindendo da adeguamenti normativi di sorta – il requisito anagrafico minimo dei 65 anni non era certamente raggiunto. E la richiesta di rinvio per discussione con termine per note avanzata dalla Difesa appare dilatoria, alla luce della natura squisitamente ermeneutica della questione decisiva per il giudizio e degli elementi di fatto della controversia.

Stimasi equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, attesa la novità della questione trattata.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*